



Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Via G. Marconi n. 6
60030 Serra de' Conti (An)
C.F./P.IVA: 01090170422
Iscr. REA Ancona n. 132208
Tel. 0731 879275 - Fax 0731 878396
E-mail: info@cogesco.org
PEC: consorziocogesco@pec.it

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 49 del 16/12/2008

Comuni del Consorzio

Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Serra de' Conti



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

INDICE

Articolo 1: Finalità'

Articolo 2: Esclusioni

Articolo 3: Ambito applicativo.

Articolo 4: Disciplina generale

Articolo 5: Modalità di affidamento degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale

Articolo 6: Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica

Articolo 7: Incarichi di collaborazioni coordinate e continuative

Articolo 8: Presupposti per il conferimento

Articolo 9: Competenza e procedura

Articolo 10: Individuazione del collaboratore e stipula del contratto

Articolo 11: Criteri e modalità di coordinamento

Articolo 12: Publicizzazione

Articolo 13: Limiti

Articolo 14: Controllo della Corte dei Conti

Articolo 15: Invio alla Corte dei Conti



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Articolo 1 Finalità'

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata esperienza anche universitaria, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definiti dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L. 244/2007 come modificati ed integrati dal D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e dalle altre normative di riferimento.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Articolo 2 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di valutazione;
- agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (come per esempio gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D.Lgs. 163/2006, incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio L. 818,84, incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locale di pubblico spettacolo D.P.R. 293/2002, rilevazione previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti L. 203/2003, incarichi per addetti stampa L. 150/2000, ecc.);
- ai membri di commissioni ed organi istituzionali;
- agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000;
- agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in ragione dei carichi di lavoro;
- agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.

2. Sono altresì esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità presenti nel presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" utile al raggiungimento del fine o che comunque comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o comunque di modica entità (come per esempio incarichi per convegni, docenze, seminari, ecc.).

3. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente regolamento i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dall'Amministrazione Comunale sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Articolo 3 Ambito applicativo.

Pagina- 5 -



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

1. Gli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, hanno per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.

2. Ai fini del sopraccitato comma si intende:

-per incarichi di studio, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Amministrazione e che prevedano la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

-per incarichi di ricerca, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione;

-per incarichi di consulenze, le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.

Articolo 4

Disciplina generale

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale anche universitaria, è ammesso per esigenze a cui il Comune non può fare fronte con personale in servizio ed in presenza dei presupposti di seguito indicati.

2. In particolare il Funzionario, responsabile del procedimento dovrà preventivamente accertare la sussistenza dei seguenti presupposti:

- la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed ad obiettivi e progetti specifici e determinati, nonché deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

- l'inesistenza all'interno dell'Ente di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

- l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;

- la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;

- la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, del luogo e del compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico;

- la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione.

3. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. La sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi deve essere puntualmente attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.

5. La determinazione deve indicare anche il programma in relazione alla cui attuazione è ammesso il conferimento dell'incarico.

6. Nella determinazione di affidamento dell'incarico, il Funzionario responsabile del procedimento dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.

7. Il contratto, che dovrà essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del procedimento e dall'incaricato, dovrà essere inserito nel repertorio dei contratti e dovrà riportare almeno i seguenti elementi: contenuto, natura e oggetto dell'incarico, modalità di svolgimento, modalità di relazione con l'Amministrazione, prodotto finale richiesto, termini, eventuali penali e cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Articolo 5

Modalità di affidamento degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale

1. Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale che non siano già disciplinati da specifica normativa deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. In ogni caso il relativo avviso pubblico deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito del Comune e reso disponibile presso l'Ufficio competente.
3. In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, il Funzionario responsabile del procedimento è tenuto a valutare l'opportunità di adottare le diverse ed ulteriori forme di pubblicità.
4. L'avviso pubblico deve indicare almeno il contenuto, la natura e l'oggetto dell'incarico, il prodotto finale richiesto, i titoli di studio e/o i requisiti professionali richiesti ai candidati, termini e modalità di presentazione delle candidature, criteri e modi di valutazione ed eventualmente relativi punteggi, termine iniziale e finale, compenso, data e luogo fissati per la verifica delle candidature.
5. La verifica della regolarità delle candidature pervenute compete al Funzionario responsabile del procedimento.
6. Una volta verificata la regolarità delle candidature pervenute, il Funzionario responsabile del procedimento, supportato se necessario da altro dipendente, procederà alla valutazione delle candidature, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio, qualora previsto.
7. I criteri per la selezione degli esperti dovranno far riferimento alle abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico, alle caratteristiche qualitative, metodologiche, quantitative ed economiche dell'offerta; inoltre in relazione alla peculiarità dell'incarico si potranno definire ulteriori criteri di selezione.
8. Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Funzionario e dai testimoni che hanno assistito alle operazioni.
9. L'esito della selezione e quindi dell'affidamento verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito del Comune, indicando le generalità dell'incaricato, la ragione dell'incarico ed il corrispettivo; tale comunicazione dovrà essere inviata tempestivamente dal Funzionario responsabile del procedimento all'addetto all'Albo pretorio ed al sito web del Comune ai fini della corretta pubblicazione secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
10. Il provvedimento di liquidazione dovrà riportare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. La mancata pubblicazione non consentirà di procedere alla liquidazione del corrispettivo.

Articolo 6

Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica

1. Il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze conferiti dall'Amministrazione a soggetti esterni, nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, è ammesso esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni che il Funzionario responsabile del procedimento dovrà attestare nella determinazione di conferimento:
 - insostituibilità dell'incaricato in relazione alla professionalità, al contenuto ed all'oggetto della prestazione;
 - estrema urgenza non imputabile all'Amministrazione;
 - selezione pubblica, comparativa andata deserta o, comunque, risultata infruttuosa.
2. Si applicano in ogni caso l'articolo 4 e 5, commi 8 e 9.
3. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia ed una valutazione di adeguata professionalità.



Articolo 7

Incarichi di collaborazioni coordinate e continuative

1. Per collaborazioni di natura coordinata e continuativa si intendono più precisamente i rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla produzione di un risultato o ad una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Funzionario che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla il risultato, con carattere non subordinato e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.
2. Il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative può avvenire per un periodo limitato nel tempo.
3. L'individuazione della persona da incaricare deve avvenire previo espletamento della procedura ad evidenza pubblica, volta alla valutazione comparativa delle professionalità possedute dai candidati, effettuata attraverso l'esame di curricula presentati e di eventuale colloquio.
4. L'incarico può essere conferito esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale anche universitaria in possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti, con le deroghe previste dalle vigenti normative in materia.

Articolo 8

Presupposti per il conferimento

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli è possibile esclusivamente quando ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) per soddisfare esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e per corrispondere ad obiettivi e progetti predeterminati, alle quali non si può far fronte con il personale in organico;
 - b) per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità;
 - c) per professionalità non presenti all'interno dell'ente.
2. In sede di predisposizione del PEG, annualmente, vengono individuate le attività ed i progetti specifici che per la loro natura necessitano di elevate competenze e professionalità, per le quali è possibile il conferimento di incarichi di cui all'articolo precedente.
3. Nella medesima sede vengono individuate le risorse finanziarie da imputare a spese per incarichi.

Articolo 9

Competenza e procedura

1. Il Responsabile verifica preventivamente la coerenza del ricorso a collaborazioni coordinate e continuative rispetto agli obiettivi generali dell'amministrazione e verifica i presupposti per il ricorso ad un conferimento di incarico e fatta salva la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, deve dare atto con propria determinazione:
 - a) delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al Comune;
 - b) delle caratteristiche professionali che il collaboratore coordinato e continuativo deve possedere;e, contestualmente, dispone l'approvazione di un avviso di selezione contenente gli elementi essenziali della prestazione.
2. L'avviso di selezione, così approvato, sarà pubblicato all'Albo pretorio e reso disponibile sul sito e presso l'Ufficio competente per almeno giorni 15 consecutivi.
3. In relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, sarà cura del Responsabile disporre la diffusione dell'avviso e la pubblicazione anche attraverso canali supplementari.
4. La persona da incaricare viene individuata di norma attraverso una procedura comparativa tenendo conto dei contenuti dell'attività professionale e scientifica svolta, delle pubblicazioni e della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi che con l'incarico si intendono conseguire.



Articolo 10

Individuazione del collaboratore e stipula del contratto

1. Il Funzionario responsabile che ha esperito la procedura per il conferimento di un incarico, dà atto con propria determinazione delle risultanze della selezione.
2. Il collaboratore sottoscrive il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che sarà inserito nel Repertorio dei Contratti.
3. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
4. Il contratto stipulato deve contenere gli elementi essenziali la prestazione lavorativa ed il rapporto di lavoro che si instaura fra i due contraenti.
5. Il Funzionario responsabile che sottoscrive il contratto, è altresì tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni e pubblicazioni previste dalla Legge con riferimento all'instaurazione del rapporto.

Articolo 11

Criteri e modalità di coordinamento

1. L'incaricato non è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro - committente che stabilisce solo meri criteri generali ed istruzioni, in sede di contratto, per l'adempimento dell'obbligazione e per rendere la prestazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma.
2. L'incaricato non può essere assoggettato ad un preciso regime orario né al sistema di rilevazione delle presenze nel luogo di lavoro; il tempo di lavoro deve essere gestito dal collaboratore in modo autonomo, salvo la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione con l'organizzazione del committente.
3. Il committente non può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo, ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.
4. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'Ente all'esterno.

Articolo 12

Publicizzazione

1. In ottemperanza al principio di trasparenza dell'azione amministrativa la scelta del soggetto da incaricare deve derivare da una procedura pubblica finalizzata ad individuare, all'interno di una platea il più possibile vasta, la persona che presenta le caratteristiche professionali più adatte rispetto all'obiettivo dell'incarico, evitando quindi scelte arbitrarie.
2. Il Responsabile preposto, qualora sorga l'esigenza di conferire incarichi esterni procede sempre all'emanazione di un avviso pubblico per quelli che hanno un importo superiore a 20.000,00 euro, per incarichi di importo inferiore potrà in alternativa attivare una apposita indagine di mercato attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui all'art. 5.
3. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione periodica all'Albo pretorio dell'Ente e, per via telematica nella sezione ad essi dedicata sul sito Internet del Comune.
4. Per ogni incarico devono essere resi pubblici i riferimenti identificativi del collaboratore, l'oggetto, la durata ed il compenso.
5. La mancata pubblicazione non consentirà di procedere alla liquidazione del corrispettivo.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Art.13

Limiti

1. Tutti gli incarichi, indipendentemente dall'oggetto della prestazione possono essere affidati solo in relazione alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi consiliari, approvati ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il limite di spesa annuale per l'esercizio per incarichi e consulenze, comunque denominati, è fissato nel bilancio di previsione dell'Ente e la spesa è prevista nel PEG dell'esercizio corrente.

Art.14

Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a Euro 5.000,00 per gli incarichi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L. 266/2005.

Art. 15

Invio alla Corte dei Conti

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione.